

Area Ambiente, Energia, Sicurezza sul Lavoro

Circolare n. 30 SC/cg
27 aprile 2020

**SICUREZZA –
CoViD-19
Operazioni di pulizia e
interventi di sanifica-
zione straordinaria in
capo alle imprese**

SINTESI

La pulizia giornaliera e la sanificazione straordinaria negli ambienti di lavoro, in particolare ai sensi di quanto stabilito all'art. 7 dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020 nonché all'art. 4 del recentissimo Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile 2020 (integrativo del precedente Protocollo del 14 marzo).

Facendo seguito alla precedente circolare n. 29/2020 dello scrivente Servizio, in tema di nuovi obblighi prevenzionistici collegati al rischio corona virus ed in tema di aggiornamento della valutazione dei rischi, la presente avrà ad oggetto un focus sugli obblighi del Datore relativi a pulizia giornaliera e sanificazione degli ambienti di lavoro.

Verranno esaminati segnatamente i tre punti dell'**art. 7 dell'Accordo Quadro del 26 marzo 2020**, che ha chiarito la portata delle **indicazioni**, sul tema, contenute nel Protocollo nazionale del 14 marzo u.s., **più l'integrazione** introdotta dall'ultimo punto dell'art. 4 del **nuovo Protocollo Governo/Parti sociali del 24 aprile u.s.**

Accordo Quadro 26 marzo 2020 - art. 7 "Pulizia e sanificazione"

Al riguardo è previsto che:

1. *la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l'utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall'azienda;*
2. *occorre sanificare le cornette dei telefoni, i dispositivi per gli ordini e le tastiere di casse, bilance e pc.. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all'altro;*
3. *periodicamente occorre sanificare, oltre agli ambienti di lavoro, anche le aree comuni di svago e gli spogliatoi anche prevedendo, qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio, mediante l'accesso agli ammortizzatori sociali".*

Per ciò che concerne il primo punto

è bene evidenziare che la sanificazione delle superfici va effettuata:

- dopo la normale pulizia svolta di consueto per eliminare lo sporco;
- con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Inoltre, l'espressione "in maniera continuativa durante il giorno" fa riferimento alla eventuale necessità di procedere alla sanificazione delle menzionate superfici anche più volte al giorno (in funzione del numero di clienti e, conseguentemente, di contatti avvenuti sulle superfici stesse).

Per ciò che concerne il terzo punto:

- la sanificazione **periodica** degli ambienti è **obbligatoriamente prevista** come intervento straordinario di ampio spettro d'azione contro virus e batteri. Essa dovrà riguardare, necessariamente, non soltanto gli **ambienti di lavoro**, ma anche le **aree comuni**, prevedendo "*qualora sia necessario, di sospendere le attività di produzione, vendita, servizio*": il che potrebbe verificarsi quando,

ad esempio, le attività lavorative si svolgono in ambienti non totalmente separati dalle predette aree comuni: la **sanificazione dei luoghi** (effettuata da personale specializzato, che deve indossare mascherine FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile, etc.¹), consiste infatti anche nella nebulizzazione degli ambienti con gli appositi prodotti disinfettanti²; e ciò richiede, **necessariamente, l'assenza del personale lavorante e dei clienti** onde evitare il rischio intossicazione. Inoltre, l'**obbligo di procedere a sanificazione periodica** prescinde dal fatto di aver riscontrato nei luoghi aziendali persone positive al Covid-19 o anche solo casi sospetti.

Protocollo Governo/Parti sociali 24 aprile 2020 - art. 4, ultimo punto

Con riguardo alla sanificazione periodica obbligatoria, il recentissimo Protocollo del 24 aprile u.s., all'ultimo punto dell'art. 4, prevede quanto segue:

*“nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, **alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti**, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della Circolare 5443 del 22 febbraio 2020”* (nдр: circolare del Ministero della Salute).

Per quanto concerne tale disposizione, si sottolinea che, **alla riapertura** dell'attività, il Datore di lavoro dovrà provvedere alla **sanificazione straordinaria**

- non soltanto degli ambienti di lavoro³
- ma anche degli impianti di aerazione.

Quest'ultima misura cautelativa -in risposta al rischio che il corona virus possa diffondersi attraverso gli impianti di aerazione/climatizzazione- è stata recentemente resa obbligatoria dalla Regione Toscana⁴, quale specifica misura da adottare alla riapertura delle attività commerciali, in aggiunta alla sanificazione straordinaria dei locali.

L'individuazione da parte di un'Istituzione pubblica di questo specifico rischio, che riguarda tutte le imprese, determina conseguentemente anche per le imprese della Lombardia (pur in mancanza di una analoga disposizione nell'ultima Ordinanza di Regione n. 528 dell'11 aprile u.s.) l'obbligo in capo al Datore di lavoro di tenerne conto all'atto della valutazione dei rischi, e di adottare la predetta indicata misura nell'ambito della obbligatoria sanificazione periodica dei locali (eventualmente prevedendo una diversa frequenza per la sanificazione dei menzionati impianti, secondo la valutazione che sarà effettuata del Datore di lavoro in collaborazione con il team per la prevenzione e protezione dai rischi).

¹ cfr. Circolare Ministero della Salute 22 febbraio 2020, n.5443

² Deve trattarsi di prodotti contenenti determinate percentuali di ipoclorito di sodio o di etanolo: cfr. Circolare Ministero della Salute di cui alla precedente nota 1.

³ Il che è peraltro implicato dalla richiesta, già posta dalle Autorità, di procedere periodicamente alla sanificazione; è quindi evidente che, dopo un periodo di chiusura lungo, è necessario avviare immediatamente il percorso ciclico di sanificazione.

⁴ Con Ordinanza n. 33 del 13 aprile 2020.